

L'esistenza dei clan mafiosi e l'inabissamento dei barcellonesi

Nella seconda puntata sulle motivazioni della sentenza per i 13 giudizi abbreviati del maxiprocesso "Mare Nostrum" sulle cosche tirreniche e nebroidee, ci occupiamo del "cuore" del provvedimento: è senza dubbio, rappresentato dalla valutazione che ha compiuto il giudice a latere della Corte d'assise Antonino Genovese - il magistrato che materialmente ha scritte oltre 1000 pagine delle motivazioni - sulle famiglie mafiose cui apparterebbero gli imputati.

Dopo aver passato in rassegna i criteri giurisprudenziali che connotano il concetto di associazione mafiosa, il magistrato esamina la posizione di ogni singolo imputato sulla scarta sia di quanto è emerso durante il dibattimento sia di quanto è contenuto in sentenze emesse in precedenza da altri giudici. Sul **clan dei Chiofalani** il giudice Genovese scrive ad esempio che «l'esistenza di un'organizzazione criminale facente capo a Chiofalo Giuseppe è un fatto acquisito alla storia giudiziaria», ed afferma anche che «la struttura e le dinamiche del sodalizio capeggiato da Chiofalo Giuseppe sono analiticamente delineati dai convergenti contributi collaborativi offerti dal capo e dai rappresentanti più autorevoli del clan», senza trascurare ciò che lo stesso Chiofalo ha raccontato da quando si è pentito, affermazioni definite «di maggior pregio poiché promananti da quello che può definirsi il fulcro organizzativo e decisionale del sodalizio», una versione «pienamente riscontrata dalle propalazioni degli altri sodali in atti», che ha evidenziato «come per volontà del boss la struttura, le regole, l'organizzazione del sodalizio e gli scopi criminali dallo stesso perseguiti fossero ispirati a canoni e rituali criminali di matrice 'ndranghetistica».

Sulla **"famiglia" di Mistretta** il giudice Genovese cita innanzitutto una voluminosa informativa del 1991 con cui i carabinieri «denunciavano il boss Giovanni Tamburello» e tutta una serie di affiliati «quali appartenenti ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso operante nel territorio di Mistretta e nei comuni limitrofi, nella quale era riconosciuto un ruolo di promozione, direzione e organizzazione a Tamburello Giovanni, Mingari Lorenzo, Oieni Giuseppe e Galati Giordano Orlando».

Questa prima impostazione accusatoria, che portò ad un processo «si è arricchita nel tempo -scrive il giudice -, grazie ai contributi offerti dai collaboratori di giustizia, i quali hanno rivelato un patrimonio di conoscenze idoneo a corroborare le conclusioni investigative già rassegnate dalle forze dell'ordine». E afferma ancora che «l'esistenza di un aggregato criminale operante nell'area mistrettese, facente capo a Tamburello Giovanni e costituente l'estrema propaggine di "Cosa Nostra" palermitana nella Provincia di Messina, emerge pacificamente dalle dichiarazioni dei collaboranti sentiti nel presente procedimento».

Definita in maniera chiara la posizione anche del **gruppo mafioso barcellonese**: «All'esistenza di un tessuto criminale organizzato nel quale si inseriva l'esplosione delittuosa provocata da Chiofalo Giuseppe ed alla vasta reazione offensiva in danno degli adepti di costui hanno fatto riferimento molteplici atti investigativi compulsati in corpose informative di p.g., le cui risultanze sono talora confluite in decisioni giudiziarie divenute irrevocabili».

E poi in un altro passaggio spiega che «le dichiarazioni rese dai diversi collaboratori di giustizia forniscono, ad avviso di questa Corte, la prova inconfutabile dell'esistenza di un gruppo criminale di tipo mafioso radicato sul territorio, facente capo a Gullotti Giuseppe,

assurto al ruolo di leader indiscusso dopo che la mattanza tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 aveva progressivamente falciato i maggiori del clan».

Altro passaggio importante della sentenza: «Le indicazioni dei collaboranti evidenziano che la tendenza all'inabissamento ha contraddistinto l'operato del sodalizio barcellonese una volta neutralizzato il pericolo chiofaliano, manifestatasi nell'imposizione di rigorosi divieti e limiti operativi per la microcriminalità locale, la quale deve fare i conti coi diktat del sodalizio, astenendosi dal colpire personaggi vicini o protetti dagli affiliati e da qualunque attività illecita che possa attirare sul territorio l'attenzione delle forze dell'ordine».

E c'è a questo proposito un passaggio emblematico, molto emblematico, che spiega la strategia adottata dai Barcellonesi: «è la conversazione intercettata il 7 giugno 1993 - scrive il giudice Genovese - tra Di Salvo Salvatore e Orifici Domenico nei locali della rivendita di pesce da costoro gestita. Il colloquio, seguito alla visita a Barcellona della Commissione Parlamentare Antimafia, presieduta dall'on. Luciano Violante, il quale pubblicamente non aveva esitato a additare il Gullotti Giuseppe come nuovo capo della famiglia mafiosa barcellonese, testimonia l'adozione da parte degli affiliati di cautele onde sfuggire a pregiudizievoli controlli da parte delle forze dell'ordine. Il Di Salvo, sottolineata la delicatezza del momento ("siccome stiamo attraversando un momento abbastanza critico, un momento abbastanza pericoloso per noi, la cosa che ci può distruggere è una soda: dare certe conferme a certe amicizie. Giustamente se ci incontriamo in un locale e ci mettiamo a mangiare insieme, vuoi dire che siamo d'accordo" e siamo della stessa amicizia, giusto?

Ma per fare confondere questi signori e fargli, a capire che non c'è niente, dobbiamo fare la vita normale, la vita di Barcellona che è piccola: ci si conosce tutti, ciao, ciao, arrivederci. Ora dobbiamo fare soltanto questo!"), evidenziava l'importanza di non dare all'esterno conferme alla denuncia del parlamentare, esponendo all'attenzione degli inquirenti personaggi suscettibili di rivelarsi utili alle esigenze della cosca ("però le persone che ti vedono possono pensare che c'è qualche cosa sotto, capisci? pensano: "effettivamente la cosa c'è!". Ma non per te o per me, quello che da fastidio a me è questo qua: danneggiare persone che possono essere utili nelle occasioni più delicate primo; danneggiare le persone di nullità che possono dare poco e giustamente se vengono visti con me o con lui, (Gullotti) sono bruciati, sono bruciati perché giustamente se li mettono sotto e li bruciano").

L'altro gruppo di cui si occupa il magistrato è il **clan dei tortoriciani** capeggiato da Orlando Galati Giordano "u 'ssuntu", che viene definito «personaggio di indiscussa caratura criminale». «E' indiscutibile - scrive il giudice Genovese - la natura mafiosa del clan Galati: reiteratamente accertata in sede giudiziaria con sentenze definitive, essa emerge *ictu oculi* dalla carica d'intimidazione di cui esso era portatore, manifestatasi negli efferati atti di sangue dei quali il gruppo si rese protagonista, nel vasto sistema estorsivo che il Galati era riuscito a creare in danno degli imprenditori operanti nell'area nebroida, destinatari di continue richieste di denaro e di allarmani atti intimidatori ove avessero opposto resistenza, nell'aspirazione del tortoriciano a contrapporsi apertamente al potere repressivo statale dando vita ad una vera e propria strategia della tensione, volta a creare un generale clima di terrore nelle popolazioni dei centri interessati».

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS